

REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/90 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1990

relativo alla stagionalizzazione del prezzo di base e del livello guida per la
campagna di commercializzazione 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e l'articolo 24, paragrafo 2, ultimo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1322/90⁽²⁾ il Consiglio ha fissato il prezzo di base applicabile per la campagna 1991; che è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della campagna 1990, stabilire gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base;

considerando che, a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna suddetta il Regno Unito è autorizzato ad erogare in Gran Bretagna un premio alla macellazione degli ovini quando i prezzi constatati sui mercati rappresentativi di questa regione sono inferiori al « livello guida », corrispondente all'85 % del prezzo di base; che il livello guida è stagionalizzato

analogamente al prezzo di base; che occorre pertanto disporre anche per la campagna di commercializzazione 1991 la stagionalizzazione del livello guida,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991 nel settore delle carni ovine, il prezzo di base di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1322/90 e il livello guida di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 sono stagionalizzati conformemente alla tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 16.